

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 74 del 26 gennaio 2018

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) - Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE). C.F. 93002230279 e P.IVA 02006160275. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE)
C.F. 93002230279 e P.IVA 02006160275

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

n. 12 posti letto

rilasciata con:

DDR n. 367 del 19/12/2011 e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 366 del 14/12/2017 (scad. 19/12/2021)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

n. 12 posti letto

rilasciata con:

DGR n. 898 del 4/06/2013, in scadenza il 29/01/2016 e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni del personale in funzione degli obiettivi del servizio",
- CA-DIS.AC.4.1.1 "L'Ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici",
- CA-DIS.AC.4.8 "E' stabilito un patto educativo con gli altri utenti della Comunità Alloggio".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale:

- richiesta di rinnovo accREDITAMENTO acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 218153 del 6/06/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 10, ora Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: prot. n. 242958 del 22/06/2016;
- sopralluogo effettuato il 22/11/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 507830 del 23/12/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti CA-DIS.AC.4.1.1 e CA-DIS.AC.4.8, come richiesto dalla DGR n. 898 del 4/06/2013, mentre il requisito DIS.AC.0.1, verificato, come richiesto dalla suddetta DGR, risulta coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10, ora Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 188 del 04/08/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 374 del 6/11/2012, n. 438 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 186 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accREDITAMENTO della Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) - Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) per la capacità ricettiva di n. 12 posti letto per tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accREDITAMENTO è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accREDITATO non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 898 del 4/06/2013;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 367 del 19/12/2011;

Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 366 del 14/12/2017;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, della Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) - Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE), per la capacità ricettiva di n. 12 posti letto;
2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, la struttura ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- DIS.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni del personale in funzione degli obiettivi del servizio";

1. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
2. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, al Comune di Fossalta di Piave e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.